

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1558 DEL 22/09/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 10, DEL C.C.N.L. DELL'AREA SANITA' STIPULATO IL 19.12.2019 AL DIPENDENTE DR. ALBERTO MARANGONI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1574/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 65648 di protocollo dell'1 agosto 2023 il dr. Alberto MARANGONI dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di dirigente medico nella disciplina di medicina interna e titolare dell'incarico di Responsabile dell'unità operativa semplice di diabetologia del Presidio ospedaliero di Bassano ha chiesto di poter fruire della conservazione del posto di lavoro e del connesso incarico dirigenziale, a seguito di vincita di concorso pubblico e attribuzione dell'incarico di Direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 "Dolomiti" di Belluno (ospedale di Feltre), durante l'espletamento del previsto periodo di prova, con decorrenza da definire a seguito di accordi tra le Aziende interessate;
- il Direttore sanitario ha espresso parere favorevole alla concessione dell'aspettativa richiesta, indicandone la decorrenza – d'intesa con la Direzione strategica dell'Azienda – dall'1 ottobre 2023.

Si richiamano:

- l'articolo 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 (con le modificazioni successivamente intervenute), il quale prevede che *"L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico"*;
- l'articolo 12, comma 1, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 che dispone: *"Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita in sei mesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova previsto dall'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992"*;
- l'articolo 12, comma 10, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, che precisa: *"Al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un'Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall'art. 24, 22 comma 13, del CCNL 3.11.2005 Area IV"*;
- l'articolo 10, comma 1 nonché comma 8, lettera a), del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 10.2.2004 con le successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che *"Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa [...] senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per [...] un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- il parere dell'ARAN (orientamento applicativo n. 70 dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del 2 ottobre 2011), che di seguito si riporta: *"Qualora un dirigente [...] rientri anticipatamente dall'aspettativa prima dello scadere (o al termine) del semestre, egli prosegue il proprio incarico senza alcun cambiamento [...] Infatti solo qualora lo stesso non rientri dall'aspettativa concessa, il posto in organico rimane disponibile per l'azienda, che potrà conferire un nuovo incarico [...] In tale periodo per il dirigente collocato in aspettativa è prevista solo la sostituzione ai sensi dall'articolo 18, comma 2, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000"* [per le sostituzioni temporanee, si veda, ora, l'articolo 22 del C.C.N.L. dell'area sanità 19.12.2019].

Dato atto che:

- il dirigente collocato in aspettativa ai sensi delle disposizioni della contrattazione collettiva sopra richiamate è esonerato dal termine di preavviso nel caso di mancato rientro al termine del periodo di prova presso altra azienda;
- dal collocamento in aspettativa non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
- per l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro conseguente al mancato rientro al termine dell'aspettativa, trova altresì applicazione il divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle eventuali ferie, permessi e riposi non fruiti all'atto del collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge n. 7 agosto 2012, n. 135).

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dal dipendente dr. Alberto MARANGONI con la nota n. 65648 di protocollo dell'1 agosto 2023 in premessa indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di concedere al dr. Alberto MARANGONI, dirigente medico dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S., il collocamento in aspettativa – senza assegni e senza decorrenza di anzianità di servizio - a fronte delle esigenze connesse all'espletamento del periodo di prova in qualità di Direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale dell'ospedale di Feltre presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 "Dolomiti" di Belluno;
2. di disporre che il parere favorevole all'aspettativa è espresso con decorrenza dall'1 ottobre 2023, per la durata massima di sei mesi non rinnovabile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 10, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 e dell'articolo 10, comma 1 nonché comma 8, lettera a), del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 10.2.2004 con le successive modifiche e integrazioni;
3. di precisare che il dipendente è esonerato dal termine di preavviso nel caso di mancato rientro al termine del periodo di prova presso altra azienda e che per l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro conseguente al mancato rientro al termine dell'aspettativa, trova applicazione il divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle eventuali ferie, permessi e riposi non fruiti all'atto del collocamento in aspettativa;
4. di dare atto che dall'adozione del provvedimento di concessione dell'aspettativa non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.